



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "B&F Foundation"

Denominazione, Sede e Durata

Art. 1

E' costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche e della l.r. delle Marche 9/2004, l'associazione di promozione sociale senza finalità di lucro denominata "B&F Foundation".

Art. 2

L'Associazione, più avanti chiamata per brevità B&F, ha sede ad Ascoli Piceno, in Via Lungo Castellano Sisto V, 56 e potrà costituire sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria se all'interno dello stesso comune.

Art. 3

L'Associazione B&F ha durata illimitata. L'eventuale scioglimento deve essere deliberato dall'assemblea dei soci in sede straordinaria.

Scopo, Oggetto sociale e attività

Art. 4

L'Associazione B&F svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, con l'obiettivo di promuovere e suscitare una comunità di persone solidali, legata da ideali condivisi di fratellanza e fraternità, consapevole nelle scelte familiari, attenta ai bisogni degli altri. B&F si propone di essere un laboratorio di relazioni sociali di prossimità.

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di:

- promuovere e sostenere la nascita di una cooperativa finanziaria o di un soggetto finanziario previsto dalla legislazione vigente, che operi nel campo della microfinanza secondo i principi di un utilizzo trasparente, responsabile e critico del denaro per sostenere forme di imprenditoria solidale e responsabile e forme di inserimento sociale;
- promuovere le esperienze di microcredito esistenti sul territorio e la nascita di ulteriori esperienze, rispondenti ai medesimi principi di solidarietà e responsabilità sociale;
- promuovere stili di vita più sobri e attenti alle persone e al creato al fine di incidere sul miglioramento del Paese e dell'umanità, sostenendo l'acquisto di beni prodotti nel proprio territorio e sostenibili da un punto di vista sia ambientale che economico;
- promuovere la cultura di un uso responsabile e critico dei beni, favorendo il riuso degli stessi e contrastando la cultura dell'usa e getta, sulla base di principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- promuovere forme di integrazione sociale all'interno della propria comunità, anche tra soggetti di differenti età, culture e provenienze al fine di conseguire maggior coesione sociale;
- promuovere forme di turismo responsabile, caratterizzato da contenuti educativi, esperienziali, relazionali e solidali, basato sull'incontro e lo scambio fra comunità diverse, il rispetto dell'ambiente ed accessibile economicamente;
- promuovere forme di aiuto e sostentamento a favore delle fasce più deboli della società e a favore dell'avviamento delle giovani generazioni nel mondo del lavoro.

L'Associazione persegue tali scopi senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti gli associati.

Art. 5

Al fine di perseguire gli scopi sociali di cui all'art. 4 del presente statuto, L'Associazione B&F potrà svolgere le seguenti attività:

- raccolta tra i soci di sottoscrizioni e contributi al fine di costituire una cooperativa finanziaria o un soggetto finanziario che operi nel campo della microfinanza secondo i principi di un utilizzo trasparente, responsabile e critico del denaro per sostenere forme di imprenditoria solidale e responsabile e forme di inserimento sociale;
- organizzazione e promozione di iniziative di aggregazione sociale, nonché laboratori di discussione, convegni, manifestazioni, mostre e rassegne sugli argomenti oggetto di questo statuto;
- organizzazione e promozione di corsi ovvero incontri di approfondimento su tematiche sociali, economiche relativi al suo scopo sociale, comprese attività didattiche e di laboratorio per bambini, ragazzi ed adulti;
- collaborazioni con altri soggetti, enti, realtà sociali, culturali e artistiche del territorio nazionale ed estero per il raggiungimento dei propri scopi sociali;
- promozione di forme di acquisto solidale e collettivo di beni e servizi tra i propri soci, organizzando anche mercatini temporanei;
- promozione dello sviluppo di una rete di GAS (gruppi di acquisto solidale) e movimenti simili sul proprio territorio e possibili collaborazioni con il movimento dei GAS.
- la creazione di un Centro per il riuso e il re-impiego di beni usati, a favore in particolare dei cittadini meno abbienti, coinvolgendo persone, privati, enti pubblici e privati, aziende e società;
- la costituzione di una piattaforma per lo scambio tra le persone non di prodotti ma di tempo, saperi e abilità, che funzioni come una "banca del tempo, dei talenti e delle abilità personali", coinvolgendo persone, privati, enti pubblici e privati, aziende e società;
- l'organizzazione di iniziative di turismo sociale economicamente accessibili;
- la pubblicazione di periodici o notiziari riguardanti l'attività sociale da divulgare anche via web.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale, comprese attività culturali, ricreative, operazioni economiche o finanziarie, mobiliari e immobiliari.

L'Associazione potrà esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento in osservanza delle normative vigenti.

Soci

Art. 6

L'Associazione B&F riconosce la qualità di socio a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, ne facciano domanda, ne accettino lo Statuto Sociale e i regolamenti intendendo collaborare per il perseguimento dello scopo sociale.

Possono essere soci le persone fisiche – purché maggiorenni – e le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici di ogni genere, sia italiani che stranieri.

Sono soci dell'associazione i fondatori e coloro che ne fanno richiesta in forma scritta e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che, di norma, prende in esame le richieste di ammissione nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione al registro dei soci dell'associazione. Con l'accettazione della domanda il socio versa la quota di adesione stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Art. 7

I soci hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea;
- di conoscere ed approvare i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli obiettivi sociali;
- di elettorato passivo ed attivo all'interno dell'associazione;
- di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati:

- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme agli obiettivi sociali e ai valori dell'associazione;
- a corrispondere puntualmente la quota associativa.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 8

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per decesso;
- per dimissione volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio direttivo;
- per mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- per esclusione. Possono essere esclusi i soci che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure i soci che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. L'esclusione è decisa dall'Assemblea dei soci.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Organi sociali

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

L'Assemblea dei soci

Art. 10

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell'associazione;
- eleggere il Tesoriere tra i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare l'ammontare annuale delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- decidere sull'eventuale esclusione di soci ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa e la devoluzione del patrimonio così come stabilito dall'art. 20 del presente statuto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei soci presenti fisicamente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti fisicamente o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Art.11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (con posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno otto giorni (festivi compresi) prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. Solo per i casi di effettiva e documentabile urgenza la convocazione può essere fatta cinque giorni prima della data della riunione.

Art. 12

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal vice-Presidente o, in loro assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 e un massimo di 7 membri nominati dall'Assemblea, oltre al Presidente e al Vice – Presidente dell'associazione che fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. Esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea dei soci.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci;
- progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- elaborare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- presentare annualmente all'assemblea una relazione in cui viene dato conto dell'attività di B&F e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, proponendo anche un programma annuale di attività;
- deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza dei soci;
- elaborare eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- deliberare in merito all'assunzione di personale dipendente o alla stipula di contratti d'opera con soci e terzi, stabilendone le mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- conferire procure generali e speciali;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, l'Assemblea dei soci provvede ad eleggere i membri da sostituire.

Presidente e Vice Presidente

Art. 15

Il Presidente e il Vice-Presidente vengono eletti dall'Assemblea fra i propri soci e durano in carica tre anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, sottoscrive tutti gli atti dell'associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte in pieno dal Vice-Presidente a cui è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi.

In casi di oggettiva necessità e urgenza può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 16

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea dei soci tra i membri del Consiglio Direttivo e rimane in carica tre anni. E' il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 17

L'Assemblea nomina un Collegio di Probiviri composto da tre membri scelti tra i soci dell'Associazione, che rimangono in carica per un triennio. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico.

I probiviri decidono ex bono et ex aequo su ogni e qualsiasi controversia che potesse eventualmente sorgere tra l'associazione, i soci, gli organi sociali, i liquidatori per la interpretazione o la esecuzione o comunque in dipendenza delle norme del presente statuto o dell'atto costitutivo ed in genere su quanto riferito alla vita dell'Associazione. I probiviri valutano i comportamenti dei soci e propongono provvedimento motivato di esclusione dei soci dall'Associazione all'Assemblea, che decide su di esso.

Il Collegio dei Probiviri partecipa alle Assemblee e, congiuntamente con il Presidente, verifica la regolarità delle deleghe nonché il diritto di ciascun socio di partecipare e votare in assemblea.

La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dal presente statuto. Il Collegio, appena istituito, elegge, nel suo seno, il Presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.

Risorse economiche

Art. 18

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

1. dalle quote sociali annue stabilite dall'assemblea sei soci;
2. da eventuali proventi derivanti da attività associative, iniziative promozionali volte al proprio finanziamento (manifestazioni e iniziative);
3. da ogni altro contributo, compresi lasciti, donazioni e legati, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione o per il sostegno a specifici progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
5. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 19

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'assemblea dei soci disponga di non destinare all'attivo sociale.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Dal bilancio annuale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Ciascun socio ha diritto di visionare i bilanci preventivi e consuntivi approvati dall'Assemblea.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto tra gli associati, durante la vita dell'associazione, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni, norma finale

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività, non potrà essere diviso tra i soci, ma sulla base di delibera dell'Assemblea straordinaria, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Per i primi tre anni i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei Probiviri sono nominati nell'atto costitutivo.